

L'ex impresa agricola può fallire se svolge attività commerciale

PROCEDURE

Una volta cessata la coltivazione viene meno la «connessione»

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Se nell'ambito di un'attività d'impresa agricola vengono esercitate anche attività commerciali, che siano «connesse» all'attività agricola (nel senso di cui all'articolo 2135, comma 3, del Codice civile), l'imprenditore agricolo non perde tale sua qualità; ma se l'attività agricola cessa e vengono svolte solo attività commerciali, l'imprenditore muta la sua natura in commerciale. È quanto deciso dalla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 25/2018 del 24 febbraio scorso, secondo cui è soggetta a fallimento la società semplice che, dopo aver cessato ogni attività agricola (dopo un contratto d'affitto della sua intera azienda), intraprenda un'attività commerciale che non abbia un collegamento funzionale con il fattore produttivo terra.

Il Codice consente all'imprenditore agricolo di svolgere, oltre all'attività propriamente agricola (coltivazione, silvicoltura e allevamento) anche attività «connesse», le quali, pur non essendo in sé e «agricole», non comportano la «trasformazione» dell'impresa in commerciale. Il comma 3 dell'articolo 2135 enuncia la presunzione secondo cui «si reputano comunque connesse» le attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di be-

ni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Nel caso deciso dal giudice trentino è stato dichiarato il fallimento di una società semplice agricola in liquidazione (e, quindi, per derivazione, dei suoi tre soci illimitatamente responsabili) poiché è stato accertato che la società, dopo aver svolto una «normale» attività agricola (la coltivazione), aveva cessato tale attività ed era passata a svolgere un'attività commerciale (l'acquisto e l'importazione in Italia di grandi partite di prodotti agricoli). Questa nuova attività – secondo la Corte – non poteva né essere qualificata in «connessione» con quella agricola (appunto cessata), né considerata «strumentale» o «utile» alla liquidazione della società semplice; invero, si trattava di un'attività idonea a esporre la società a un nuovo rischio di impresa.

È stato quindi escluso che questa attività possa beneficiare dell'esenzione da fallibilità propria dell'imprenditore agricolo. Altrimenti, secondo la Corte trentina, «si verrebbe ad estendere, a dismisura e senza giustificazione normativa, il novero degli imprenditori agricoli non passibili di fallimento».

Se, dunque, è vero che non è assoggettabile a fallimento l'imprenditore agricolo che abbia concesso in affitto l'azienda (Tribunale di Rovigo 20 settembre 2016; Tribunale di Udine 21 settembre 2012; Corte d'appello di Venezia 27 ottobre 2011), questo principio non si estende al caso dell'imprenditore ex agricolo che eserciti un'attività commerciale:

- iniziandola ex novo;
- oppure continuando l'attività commerciale già svolta in connessione con l'attività agricola e poi, invece, svolgendola senza più connessione con l'attività agricola, in quanto cessata.